

**PS1167 - ADOC-SURROGAZIONE MUTUI**

*Provvedimento n. 18726*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 agosto 2008;

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette", adottato con delibera dell'Autorità del 15 novembre 2007 pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);

VISTI gli atti del procedimento;

**I. LE PARTI*****Segnalante:***

Associazione Adoc.

***Professionista:***

Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (di seguito, Inpdap), ente che gestisce i trattamenti previdenziali, creditizi e sociali dei pubblici dipendenti.

**II. LA PRATICA COMMERCIALE**

Il presente procedimento concerne il comportamento posto in essere dall'Inpdap, nella qualità di professionista, nel periodo luglio - dicembre 2007, consistente nell'impedire ai consumatori, già titolari di un mutuo ipotecario, che si rivolgono all'operatore per ottenerne la surrogazione, l'effettuazione dell'operazione di c.d. portabilità, prevista dall'art. 8 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nello specifico, è stata acquisita agli atti la documentazione allegata alla segnalazione dell'Adoc dalla quale risulta che la Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Inpdap ha risposto all'esigenza di alcuni consumatori di cambiare la banca che ha erogato il mutuo, offrendo la soluzione più onerosa della sostituzione del finanziamento piuttosto che la portabilità.

**III. IL QUADRO NORMATIVO**

L'articolo 8 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40, rubricato "Portabilità del mutuo; surrogazione", prevede che "In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di

*surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.” (cfr. commi 1, 2 e 3 art. 8 del D.L. citato).*

La disposizione in esame è stata integrata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008), con l'aggiunta del comma 3-bis il quale contempla la seguente specificazione: *“La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi”.*

#### **IV. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE**

In data 24 aprile 2008, è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio all'Associazione Adoc e all'Inpdap, potendo la condotta descritta integrare un'ipotesi di violazione degli articoli 20, 21, 22 e 23 del Codice del Consumo e, in particolare:

- essere contraria alla diligenza professionale e tale da falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione ai servizi offerti, del consumatore medio che raggiunge;
- considerarsi scorretta alla luce del fatto che ai consumatori sarebbero state fornite informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete, consistendo anche nella comunicazione di informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il servizio, allo scopo d'indurre il consumatore a fruirne a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato, ovvero, al contrario, non sarebbero state fornite informazioni rilevanti, in modo da indurlo in errore e ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione circa la sussistenza della pratica commerciale scorretta, è stato chiesto al predetto professionista, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento di fornire informazioni e relativa documentazione riguardante, tra l'altro, la procedura adottata con riferimento alle richieste di portabilità dei mutui e, in particolare, la possibilità per i consumatori, già titolari di un mutuo ipotecario, di rivolgersi al professionista per effettuare senza oneri la c.d. portabilità del mutuo o, in caso negativo, le specifiche voci di costo imputate ai mutuatari.

L'Inpdap ha prodotto memorie difensive pervenute in data 8, 16, 22 e 26 maggio 2008.

In particolare, con memoria pervenuta in data 16 maggio 2008 la Direzione Centrale Credito dell'Ente, tra l'altro, ha rilevato che:

- 1)il regolamento in materia di concessione di mutui edilizi ipotecari, approvato con delibera n. 459 del 19 aprile 2007 dal C.d.A. dell'Inpdap, prevede due tipologie di finanziamento, il mutuo edilizio ipotecario per acquisto della prima casa e il mutuo per estinzione di altro mutuo precedentemente contratto con altro Istituto bancario;
- 2)il predetto regolamento non contempla l'ipotesi della portabilità dei mutui ipotecari edilizi e pertanto, a seguito dell'emanazione del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 2 aprile 2007, n. 40, sono state diramate specifiche direttive alle sedi provinciali aventi ad oggetto tale tematica ed i relativi oneri.

Unitamente alla memoria difensiva, la Direzione Centrale Credito ha prodotto copia di n. 2 informative datate 27 giugno 2007, n. 1 informativa datata 23 ottobre 2007 e n. 1 informativa datata 14 marzo 2008, dirette agli Uffici periferici.

Con memorie pervenute in data 8, 22 e 26 maggio 2008 la Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell'Ente, tra l'altro, ha fatto presente che:

- 1) la nozione di professionista delineata nel Codice del Consumo non può applicarsi all'Inpdap in quanto l'Ente non offre servizi a favore del mercato in generale ma soltanto a vantaggio di una cerchia determinata di iscritti che finanziano autonomamente la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie, senza alcun scopo lucrativo e con prezzi amministrati;
- 2) l'Inpdap non svolge attività bancaria, come definita dall'art. 10 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e non si applicano di conseguenza all'Ente accordi e procedure bancarie;
- 3) per quanto attiene alle doglianze rappresentate nella segnalazione dell'Adoc, l'Inpdap non ha mai prospettato ai consumatori la possibilità di effettuare "senza oneri la surrogazione del mutuo", in quanto il regolamento in materia di concessione di mutui ipotecari edilizi non prevede l'ipotesi di portabilità degli stessi;
- 4) non risulta in atti alcuna domanda di surrogazione dei consumatori rappresentati dall'Adoc, in quanto tali soggetti hanno chiesto, ed hanno ottenuto, un finanziamento anche per le varie spese da sostenere, sicché erano al corrente fin dall'inizio delle condizioni dell'operazione economica posta in essere;
- 5) in ogni caso, esiste un forte sbilanciamento fra la domanda di prestazioni creditizie e la capacità dell'Ente di soddisfare tale domanda e ciò è vero, in particolare, per l'erogazione dei mutui ipotecari edilizi tra i quali peraltro hanno priorità i mutui finalizzati all'acquisto della prima casa rispetto a quelli destinati ad estinguere precedenti mutui;
- 6) infatti, nel primo trimestre 2008, sono state respinte per mancanza di fondi tutte le domande di estinzione anticipata di precedenti mutui e parte delle domande di mutui per l'acquisto della prima casa.

In data 4 luglio 2008 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

Con memoria pervenuta in data 17 luglio 2008, la Direzione Centrale Credito dell'Ente ha ulteriormente evidenziato che:

- 1) l'Inpdap non opera in regime di mercato lucrando maggiori profitti dalle operazioni svolte;
- 2) il regime giuridico in cui opera l'Ente non si adatta o mal si assimila alle fattispecie regolate dalla normativa sulla portabilità dei mutui;
- 3) le erogazioni dei finanziamenti sono gestite dagli uffici territoriali in applicazione del regime regolamentare di natura pubblicistica cui l'Ente resta soggetto.

L'Associazione segnalante con memoria pervenuta il 21 luglio 2008 ha ribadito le considerazioni svolte nella richiesta di intervento.

## V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

### *a) L'Inpdap quale "professionista"*

Preliminarmente, si osserva che, se è vero che l'erogazione di prestazioni creditizie da parte dell'Inpdap è soggetta ad un regime normativo pubblicistico (l'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il D.M. 28 luglio 1998, n. 463, nonché il "regolamento mutui" adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente), è pur vero che l'offerta di mutui di sostituzione si risolve in una attività (peraltro pubblicizzata anche attraverso il sito *internet* [www.inpdap.gov.it](http://www.inpdap.gov.it)) che l'Ente pone in essere in concorrenza con l'attività creditizia di impresa svolta dalle banche ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La natura pubblica del soggetto che opera con strumenti privatistici nei confronti dei consumatori, pertanto, non osta alla

sua qualifica in termini di “professionista” ed alla conseguente applicazione della disciplina di cui al Titolo III del Codice del Consumo.

**b) La valutazione delle pratiche commerciali**

Il presente provvedimento si fonda su due autonomi profili motivazionali, ciascuno dei quali è idoneo a imporre un provvedimento sanzionatorio.

In premessa, appare necessario evidenziare che l’Ente ha contravvenuto al principio previsto dal nuovo sistema di tutela del consumatore dettato dal Codice del Consumo, secondo il quale la sostanza del rapporto tra consumatore e professionista e non solo il dato formale del contratto deve essere improntata a buona fede, diligenza, tutela degli interessi del soggetto con minore forza contrattuale e maggiore deficit informativo. L’Ente avrebbe dovuto indirizzare il risparmiatore verso la più conveniente (per lui) forma contrattuale e, invece, gli ha proposto come unica possibilità un meccanismo *complesso e soprattutto oneroso* che teneva l’Ente al sicuro (nella sua erronea visione) dagli effetti voluti dalla legge.

A prescindere comunque dal Codice del Consumo, la miglior dottrina civilistica, da oltre un decennio, ha posto tra i criteri determinativi della diligenza nell’attività contrattuale, insieme alla cautela, la perizia e, per quel che ci interessa, la legalità, intesa come osservanza di norme giuridiche (C. M. Bianca, cfr., *ex pluribus*, “Diritto Civile, 4, l’obbligazione”, pagg. 90 e ss., Giuffrè, 1990).

1. Il primo profilo motivazionale consiste in ciò.

Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, e le modifiche allo stesso apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, hanno voluto assicurare al risparmiatore, che intendesse cambiare banca per sostenere più agevolmente il pagamento di rate di mutuo che gravavano sul proprio bilancio familiare in modo sempre più rilevante, di poterlo fare senza dover affrontare costi.

“E’ nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della facoltà di surrogazione (...)” recitava il citato D.L., “La surrogazione (...) comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l’esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l’istruttoria e per gli accertamenti catastali (...)” recita, a seguito della novella effettuata dalla legge finanziaria per l’anno 2008 allo stesso D.L., il testo in vigore.

Rispetto a questo dettato normativo, in virtù del quale il legislatore veniva incontro all’indebitamento delle famiglie italiane, assunto per sopperire alle più pressanti esigenze di vita (si tratta per lo più di mutui fondiari a tasso variabile contratti per l’acquisto della prima casa), gli istituti bancari, in generale, e l’Ente oggetto della presente procedura, in particolare, hanno assunto un atteggiamento dichiaratamente dilatorio adducendo, tra l’altro, l’inesistenza di procedure idonee all’attuazione della norma imperativa.

Il motivo di giustificazione addotto non è idoneo ad abilitare i predetti soggetti a non dare attuazione al volere del Parlamento, così ledendo i diritti della clientela.

I fatti di cui si discute sono incontrovertibilmente dati per accertati e veritieri da tutte le parti del procedimento. In particolare, ciò risulta dall’indagine dell’Adoc che ha dato origine alla presente istruttoria e dalla difesa dell’Ente che non ha smentito il fatto addebitato.

Dalle risultanze istruttorie relative all’Ente oggetto del presente procedimento, nello specifico, si rileva che l’operatore non ha inserito la surrogazione attiva tra i servizi offerti ai consumatori, continuando a rispondere all’esigenza della clientela di variare le condizioni del finanziamento proponendo esclusivamente la soluzione più onerosa della sostituzione del mutuo piuttosto che la portabilità.

Rispetto alla condotta tenuta dall'Inpdap, peraltro, non rileva la circostanza evidenziata dal professionista che il regolamento in materia di concessione di mutui ipotecari edilizi non prevede l'ipotesi di portabilità degli stessi, stante la possibilità per l'Ente di modificare le previsioni recate dallo stesso regolamento con una delibera del consiglio di amministrazione. E che anche l'Inpdap, al pari dei soggetti che esercitano attività bancaria, sia tenuto all'applicazione del citato D.L. n. 7/07, è confermato dal fatto che lo stesso professionista ha ritenuto di diramare alle sedi provinciali specifiche direttive in ordine all'applicazione delle disposizioni sulla portabilità dei mutui, così dimostrando consapevolezza della giuridica necessità di applicare l'art. 8 dello stesso decreto legge.

Con riferimento all'indicato profilo, laddove si offre la soluzione più onerosa della sostituzione del mutuo piuttosto che la portabilità, l'Autorità non contesta la libertà di un professionista di non assumere un mutuo contratto da un risparmiatore con altra banca. Ciò che ritiene scorretto per il professionista, e contrario in particolare al canone della diligenza professionale (art. 20, comma 2, Codice del Consumo) determinato anche in base al parametro della legalità della condotta imposta al professionista (C.M. Bianca, *L'obbligazione*, cit.), è che l'Ente abbia inteso acquisire comunque il vantaggio economico derivante dall'incremento di clientela, perseguendo con un altro strumento giuridico la stessa causa concreta prevista dal legislatore come normotipo di un'operazione senza oneri per il consumatore e utilizzando la combinazione dei diversi negozi giuridici (estinzione del mutuo/apertura del mutuo, cancellazione ipoteca/iscrizione nuova ipoteca) in collegamento strutturale tra di loro al fine di trasformare in oneroso ciò che la legge prevede come gratuito, così eludendo un ben chiaro disposto normativo, i principi del Codice del Consumo, le regole sulla correttezza sostanziale nell'attività contrattuale ormai ben chiarite dalla nostra dottrina e dalla giurisprudenza.

2. Come anticipato, il provvedimento trova supporto anche in un secondo profilo motivazionale, di per sé autonomamente idoneo a giustificare l'adozione.

Viene in considerazione, sotto questo aspetto, la scorrettezza del comportamento dell'Ente sotto il profilo della violazione dei doveri di corretta informazione che gravano sullo stesso ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera *t*), del Codice del Consumo.

In premessa, appare necessario evidenziare che la correttezza dell'informazione offerta dal professionista al consumatore costituisce uno degli aspetti principali del dovere di diligenza professionale, come delineato dalla disciplina comunitaria della materia.

Da alcuni "considerando" della direttiva 2005/29 CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, emerge che la stessa "vieta ai professionisti di creare una falsa impressione sulla natura dei prodotti. Ciò è particolarmente importante per prodotti complessi che comportano rischi elevati per i consumatori, come alcuni prodotti finanziari" (cfr. "considerando" n. 10) e che "è auspicabile che nella definizione di pratiche commerciali ingannevoli rientrino quelle pratiche, tra cui la pubblicità ingannevole, che inducendo in errore il consumatore gli impediscono di scegliere in modo consapevole e, di conseguenza, efficiente" (cfr. "considerando" n. 14).

Con specifico riferimento alla fattispecie in esame va aggiunto, poi, che le finalità della nuova disciplina sulla portabilità dei mutui, come definita dal D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 e dalle successive modificazioni, verrebbero frustrate ove i professionisti non rappresentassero o rappresentassero in maniera inesatta ai consumatori le possibilità offerte dalla suddetta normativa.

In questo contesto, deve ritenersi che la dimensione e il contenuto dei doveri di diligenza a carico dei professionisti nell'informazione alla clientela debbano ricostruirsi tenendo conto dei suesposti dati normativi e del *favor* espresso dal legislatore per la portabilità gratuita dei mutui, nel senso di

riconoscere uno specifico dovere a carico dell'Ente erogatore di dare al cliente un'informazione corretta circa le condizioni di mercato e la disciplina normativa in materia di portabilità dei mutui.

In particolare, con riferimento al caso di specie, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo e del disposto degli articoli 21, 22 e 23, comma 1, lettera *t*), risulta ingannevole perché contraria al predetto dovere di diligenza informativa, la condotta dell'Ente diretta a scoraggiare le scelte del consumatore in favore della portabilità del mutuo, prospettando ingannevolmente la sostituzione del mutuo quale soluzione unica o preferibile offerta al consumatore dal mercato per far fronte alle sue esigenze.

Ferma restando la difficoltà di una prova diretta della suddetta condotta, in quanto il primo contatto fra l'Ente e il cliente che chiede di variare le condizioni del mutuo avviene di regola informalmente e senza una verbalizzazione delle indicazioni fornite dall'istituto, l'Autorità rileva, infatti, nella fattispecie in esame, la sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti idonei a provare presuntivamente la suddetta pratica commerciale scorretta.

Dall'esame dei dati acquisiti nella fase istruttoria emerge, infatti, che, nei periodi presi a riferimento, sono riscontrabili evidenti anomalie nei comportamenti dei consumatori che si sono rivolti all'Ente, che possono difficilmente giustificarsi qualora agli stessi fosse stato offerto un quadro informativo completo e corretto.

Elementi indiziari sono rappresentati dal fatto - già innanzi evidenziato - che l'Ente, fino ad oggi, ha stipulato piuttosto che operazioni di portabilità gratuita (nessuna), operazioni di sostituzione del mutuo. Ciò ha comportato l'esborso di somme considerevoli da parte dei consumatori, da un minimo di 4.100,00 euro a un massimo di 8.700,00 euro per ciascuna operazione di sostituzione perfezionata con l'Ente.

Con riferimento a tali operazioni, in particolare, si ritiene che la scelta del cliente in favore della tradizionale sostituzione del mutuo, di regola meno favorevole quanto a costi e normalmente contraria ai suoi interessi, possa essere stata determinata solo da un'informazione inesatta, nei termini innanzi prospettati, circa le possibilità offerte dal mercato di realizzare senza costi un'analoga operazione economica avvalendosi della procedura di portabilità del mutuo.

In conclusione deve presumersi che l'Ente, non rappresentando o rappresentando falsamente la disciplina della materia e le opportunità offerte al cliente, abbia falsato in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore in relazione al prodotto (art. 20, comma 2, Codice del Consumo): o omettendo informazioni rilevanti di cui il medesimo ha bisogno per prendere una decisione consapevole (art. 22, comma 1, del predetto Codice) oppure fornendo informazioni non rispondenti al vero (art. 21, comma 1, del predetto codice), anche in relazione allo specifico divieto di comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto (art. 23, comma 1, lettera *t*), del predetto Codice).

## **VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE**

Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

Più specificamente nel caso in questione, con riguardo alla gravità della violazione, occorre osservare che la fattispecie in esame ha avuto un impatto ridotto in quanto l'estinzione di crediti per mutui precedentemente contratti è praticata dall'Inpdap in via subordinata rispetto alla concessione di mutui diretti, e le ristrettezze di bilancio consentono di finanziare quasi esclusivamente le istanze di mutuo "diretto" per acquisto prima casa. Pertanto, un numero non particolarmente ampio di consumatori raggiunti dalla pratica è stato esposto ad esborsi economici anche consistenti.

Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi acquisiti in atti, si ritiene di considerare un periodo di circa 3 mesi che va dal 21 settembre 2007 al mese di dicembre 2007.

Con riferimento alla gravità e alla durata, alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene di irrogare all'Inpdap una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100.000 € (centomila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui è destinata;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 21, 22 e 23, comma 1, lettera *t*), del Codice del Consumo, in quanto volta a comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;

#### DELIBERA

*a)* che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dall'Inpdap, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera *t*), del Codice del Consumo, e ne vieta l'ulteriore diffusione;

*b)* che all'Inpdap sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera *b)* deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Luigi Fiorentino*

IL PRESIDENTE

*Antonio Catricalà*

---